



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 1553 / 2016

Responsabile del procedimento: CARLOTTO STEFANIA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2013. STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE TIPOLOGIA BED AND BREAKFAST DA DENOMINARSI VILLA PACE, MUSILE DI PIAVE

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. Al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. Al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. Al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 03/02/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del

Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11, il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 419 del 31/03/2015 avente per oggetto "Classificazione delle strutture complementari", con cui la Regione Veneto assegna alla Provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesse che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile – con cui sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*
- ii. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 4 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la sig.ra Stefania Carlotto quale responsabile del procedimento;
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

ricevuta l'istanza, pervenuta tramite Suap in data 11/04/2016 acquisita al protocollo 30931 della signora Patrizia Furlanetto [Omissis..], in qualità titolare della ditta individuale Villa Pace di Furlanetto Patrizia con sede leale a Musile di Piave, Via XXIX Aprile, 59, la quale chiede la classificazione della struttura ricettiva complementare (già aperta prima del 24/4/2015 ed autorizzata in vigore della L.R. n. 33/2002), tipologia Bed and Breakfast ad apertura annuale, denominata *VILLA PACE*, ubicata a Musile di Piave, Va XXIX Aprile, 59, e dotata di numero 3 camere di cui: 1 camera singola e 2 camere doppie per un totale di n. 5 posti letto;

dato atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 31770 del 12 aprile 2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e sm, ha comunicato all'interessato, per il tramite del SUAP, l'avvio del procedimento con sospensione dei termini poiché nella domanda di classifica non erano complete tutte le informazioni al fine di completare l'istruttoria e precisamente: non era stata riportata correttamente né la capacità ricettiva, né era stata compilata la tabella prevista per la dichiarazione semplificata, né era stata contrassegnata la sezione relativa alla dichiarazione dei requisiti dimensionali e strutturali ed infine neppure la sezione D relativa alla richiesta di classificazione della struttura con i leoni;

acquisita la documentazione, tramite SUAP, prot. n. 42903 e prot. n. 43762 con le quali vengono trasmesse tutte le integrazioni richieste;

preso atto dell'istruttoria positiva, conclusa il 20/05/2016 effettuata dall'Unità operativa Turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 3 Lr 11/2013, in ordine alla completezza della domanda, alla coerenza della documentazione allegata e alla denominazione proposta, tale da evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 9 al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini di 60 giorni, previsti dall'art. 32, comma 2 Lr n. 11/2013, in materia di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e altresì pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia, alla pagina

<http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di attribuire alla struttura ricettiva complementare, tipologia Bed and Breakfast, ad apertura annuale, ubicata a Musile di Piave, Via XXIX Aprile, 59, e dotata di numero 2 camere di cui 1 camera singola senza bagno e n. 1 camera doppia con bagno, per un totale di n. 3 posti letto, la classificazione a 2 (due) leoni, con validità di un quinquennio decorrente dal rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della Lr n. 11/2013 la cui denominazione è *VILLA PACE*.

2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di Musile di Piave in cui è situata la suddetta struttura ricettiva complementare.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente